

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **46/1993**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

**Presidente CASAVOLA - Redattore**

Camera di Consiglio del **02/12/1992** Decisione del **28/01/1993**

Deposito del **10/02/1993** Pubblicazione in G. U. **17/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19184 19185 19186 19188**

Atti decisi:

## **Massima n. 19184**

### ***Titolo***

SENT. 46/93 A. LAVORO - (TUTELA DEL) - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 1, L. N. 7 DEL 1963 - CONTENUTO E FINALITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - ANALOGIA DELLA POSIZIONE DI QUESTE ULTIME CON LA POSIZIONE DELLE LAVORATRICI NEL PERIODO DI COMPORTO PER MATERNITA' - CONSEGUENZE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO ANCHE IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI "MESSA IN MOBILITA'" E LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE.

### ***Testo***

L'art. 1, l. n. 7 del 1963, riducendo tassativamente ai tre casi indicati nell'art. 3, secondo comma, l. n. 860 del 1950, la facolta' del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice sposata da non piu' di un anno non e' stato effettuato a causa del matrimonio, ha sopravanzato la finalita' perseguita dall'originario disegno di legge (contrastare la prassi dei licenziamenti di lavoratrici per causa di matrimonio) e ha assunto, oltre al valore di provvedimento repressivo di un'ipotesi di licenziamento (individuale) illecito, anche quello positivo di provvedimento promozionale del matrimonio stesso e della famiglia legittima (artt. 2, 4, 35, 37, 41, secondo comma, 29 e 31 Cost.). In relazione alla sospensione del potere di recesso prevista in capo al datore, la condizione di tale lavoratrice, e' quindi analoga a quella della dipendente in comporto per maternita', con la conseguenza che essa, nel periodo di tempo definito dal predetto art. 1, terzo comma, l. n. 7 del 1963, non puo' essere colpita da licenziamento individuale se non negli indicati limiti, ne' assoggettata alle procedure di messa in mobilita' o di licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla l. n. 223 del 1991. - Cfr. S. n. 61/1991.

## **Riferimenti normativi**

legge 09/01/1963 n. 7 art. 1 co. 5

## **Massima n. 19185**

### ***Titolo***

SENT. 46/93 B. LAVORO (TUTELA DELL') - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA DIPENDENTE, NEGLI INDICATI LIMITI, OLTRE CHE A LICENZIAMENTO INDIVIDUALE, ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE O PER MESSA IN

MOBILITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI LAVORATRICI SPOSATE DA PIU' DI UN ANNO E DI LAVORATORI CON SUPERIORE ANZIANITA' O CARICHI DI FAMIGLIA - ECLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

**Testo**

La scelta del legislatore di coordinare la legge n. 7 del 1963 sia con la politica di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti sia con la politica di favore per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia legittima, non puo' essere commisurata ai criteri di selezione dei lavoratori da collocare in mobilita' o da licenziare per riduzione del personale, specificati nell'art. 5, l. n. 223 del 1991, in quanto tale norma si riferisce ai lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un divieto di licenziamento. Non puo' quindi lamentarsi al riguardo che la stabilita' del posto di lavoro garantita alle lavoratrici sposate da non piu' di un anno dall'art. 1 della citata l. n. 7 del 1963 (v. massima A) sia lesiva del principio di eguaglianza in relazione alla posizione di altre lavoratrici sposate da piu' di un anno o di altri lavoratori con maggior anzianita' aziendale e/o con carichi di famiglia piu' pesanti, assoggettabili invece, ai sensi e secondo i criteri stabiliti dalla predetta l. n. 223 del 1991, alle previste procedure di licenziamento. (Non fondatezza - in riferimento, sotto l'anzidetto profilo, all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facolta' del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice e' stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3, l. 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilita' previste dalla l. n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati).

**Parametri costituzionali**

Costituzione art. 3

**Riferimenti normativi**

legge 09/01/1963 n. 7 art. 1 co. 5

**Massima n. 19186**

**Titolo**

SENT. 46/93 C. EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA - APPLICABILITA' NEI GIUDIZI SULLE LEGGI - LIMITI.

**Testo**

Il criterio di ragionevolezza, quando sia disgiunto dal riferimento a un "tertium comparationis", puo' trovare ingresso nei giudizi di legittimita' costituzionale solo se l'irrazionalita' o iniquita' delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile. - V., da ultimo, sent. n. 81/1992.

**Parametri costituzionali**

Costituzione art. 3

**Massima n. 19188**

**Titolo**

SENT. 46/93 D. LAVORO (TUTELA DEL) - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER

CAUSA DI MATRIMONIO - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA DIPENDENTE NEGLI INDICATI LIMITI, A LICENZIAMENTO INDIVIDUALE O ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE O PER MESSA IN MOBILITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA Q U E S T I O N E .

### **Testo**

Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la disciplina relativa al divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio di cui all'art. 1, l. n. 7 del 1963 (v. massima A), configuri una eccessiva tutela del diritto al matrimonio e alla creazione di una famiglia. Tale norma infatti, sottintende non soltanto un interesse individuale (nella forma di un diritto fondamentale), ma altresì l'interesse pubblico, tutelato dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia legittima fondata sul matrimonio, e pone un limite ben definito di durata entro cui e' contenuto il divieto stesso e pertanto, non comportando conseguenze manifestamente irrazionali o inique (v. massima C), non vulnera il principio di ragionevolezza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7).

### **Parametri costituzionali**

Costituzione art. 3

### **Riferimenti normativi**

legge 09/01/1963 art. 1 co. 5

### **Pronuncia**

N. 46

**SENTENZA 28 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1993**

### **LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quinto, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica della lavoratrici madri"), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bellagarda Paola e AGM Italiana, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di un giudizio di impugnazione proposto da Paola Bellagarda contro il licenziamento intimato, entro l'anno dalla celebrazione del suo matrimonio, dalla società AGM italiana nell'ambito di una procedura di mobilità regolata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, il Pretore di Torino, con ordinanza dell'11 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati".

Ad avviso del giudice remittente, l'estensione della tutela delle lavoratrici madri, disposta dalla legge n. 860 del 1950 alle lavoratrici sposate da non più di un anno per il solo fatto del matrimonio, indipendentemente dalla condizione di gravidanza, mentre si giustifica con riguardo ai licenziamenti individuali, non è invece plausibile in relazione ai licenziamenti collettivi adottati nell'ambito di procedure improntate a criteri oggettivi come quelle regolate dalla legge n. 223 del 1991, mancando qui il preminente interesse pubblico alla tutela della vita sotteso all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971. Data la facoltà del datore di lavoro, in caso di reintegrazione di lavoratori licenziati nel corso delle procedure di mobilità, di procedere al licenziamento in numero pari di altri lavoratori senza dover esperire una nuova procedura (art. 17 della legge n. 223 del 1991), si evidenzia una violazione dell'art. 3 Cost. nella forma di un privilegio ingiustificatamente concesso alle lavoratrici di cui si discute, in danno dei lavoratori aventi un interesse più meritevole di tutela alla conservazione del posto di lavoro secondo i criteri elencati nell'art. 5 della stessa legge.

### *Considerato in diritto*

1. - Dal Pretore di Torino è messa in dubbio, in riferimento all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e secondo i criteri ivi determinati".

2. - La questione non è fondata.

La ratio dell'art. 1 della legge n. 7 del 1963 non si esaurisce nell'occasio legis, cioè nella finalità di reagire con una tutela speciale contro la prassi (allora diffusa) dei licenziamenti di lavoratrici per causa di matrimonio. A questa finalità si limitava l'originario disegno di legge, il quale innovava soltanto sul piano processuale dell'onere della prova, ammettendo una presunzione (iuris tantum) della "causa di matrimonio" come determinante del recesso intimato nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni

e l'anno successivo alla celebrazione, con conseguente nullità del licenziamento per illiceità del motivo (secondo i principi generali: artt. 1324 e 1345 cod. civ.) qualora il datore di lavoro non fornisca la prova di un diverso "giusto motivo". Il testo approvato, invece, avendo ridotto tassativamente la facoltà di prova contraria ai tre casi indicati nell'art. 3, secondo comma, della legge n. 860 del 1950 sulla tutela delle lavoratrici madri (ora art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204), ha sopravanzato la detta finalità assumendo non semplicemente il valore di provvedimento repressivo di un'ipotesi di licenziamento (individuale) illecito particolarmente grave per l'offesa arrecata a un diritto fondamentale della lavoratrice, ma anche il valore positivo di provvedimento promozionale del matrimonio e della famiglia legittima, fondato quindi non solo sugli artt. 2, 4, 35, 37 e 41, secondo comma, Cost., ma anche sugli artt. 29 e 31 della Costituzione.

Sotto la veste impropria di una presunzione di illiceità del motivo non superabile se non nei tre casi richiamati nell'ultimo comma dell'art. 1, la legge innova sostanzialmente garantendo alla lavoratrice, nel periodo indicato, la stabilità del posto di lavoro correlata alla sospensione del potere di recesso in capo al datore. Sotto questo profilo, la condizione della lavoratrice sposata da non più di un anno è analoga a quella della lavoratrice nel periodo di comporto per maternità (cfr. sent. n. 61 del 1991). Ne consegue che, nel tratto di tempo definito dall'art. 1, terzo comma, della legge n. 7 del 1963, la lavoratrice non solo non può essere colpita da un licenziamento individuale motivato da una causa diversa da quelle elencate nell'ultimo comma dell'art. 1, ma non può nemmeno essere assoggettata alle procedure di "messa in mobilità" o di licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. - In quest'ultima ipotesi la scelta del legislatore del 1963 di coordinare la legge n. 7, oltre che con la politica di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti, anche con la politica di favore per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia legittima, non può essere commisurata ai criteri di selezione dei lavoratori da licenziare, specificati nell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, e censurata, in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, perché al posto della lavoratrice protetta dall'art. 1 della legge potrà essere licenziata una lavoratrice sposata da più di un anno o un lavoratore con maggiore anzianità aziendale e/o con carichi di famiglia più pesanti. Confronti di questo tipo possono essere fatti soltanto tra due lavoratori entrambi soggetti al potere di licenziamento dell'imprenditore, mentre la lavoratrice in questione a tale potere è sottratta fino a quando non compirà un anno di matrimonio. Nel dettare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità o da licenziare per riduzione del personale ai sensi dell'art. 24, l'art. 5 della legge n. 223 si riferisce ai lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un divieto di licenziamento. Per quelli tutelati da cause attributive del diritto alla conservazione del posto non si può dire propriamente - come si legge nell'ordinanza di rimessione - che altri lavoratori, eventualmente dotati, ai sensi del citato art. 5, di maggiori titoli a rimanere in azienda, verranno a trovarsi licenziati in loro vece.

4. - L'incidenza sulla sfera soggettiva dei lavoratori esposti alle procedure di collocamento in mobilità o di licenziamento per riduzione del personale non mette in contrasto l'art. 1 della legge n. 7 del 1963 con l'art. 3 Cost. neppure sotto il profilo del principio di razionalità. Il criterio di ragionevolezza, quando è disgiunto dal riferimento a un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (cfr., da ultimo, sent. n. 81 del 1992). Da un giudizio di manifesta eccessività di tutela del diritto al matrimonio e alla creazione di una famiglia la norma denunciata è tenuta al riparo - come già osservava conclusivamente la sentenza n. 27 del 1969 - per un verso, dalla considerazione che ad essa è sotteso non soltanto un interesse individuale (nella forma di un diritto fondamentale), ma altresì l'interesse pubblico, tutelato dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia legittima fondata sul matrimonio, per altro verso, dalla considerazione del limite ben definito di durata entro cui è contenuto il divieto di licenziamento.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*